

**REGOLAMENTO PER LA CONTRATTAZIONE DEGLI ECHINODERMI,  
TUNICATI E ALTRI**

**Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile**

Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione delle modalità operative di negoziazione sulla Piattaforma di contrattazione del Mercato telematico sperimentale per i prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura gestito da Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. dei prodotti *Ittici* della macrocategoria "Echinodermi, Tunicati e Altri" come definito dall'allegato del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2008 e successive modifiche, ed in particolare modo per quanto concerne: le condizioni di contrattazione, le caratteristiche merceologiche del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna, gli eventuali fatti o eventi successivi alla conclusione del contratto o del prestabilito di contratto che possano incidere sull'esecuzione dei medesimi.

L'elenco dei prodotti contrattabili, come da allegato 1, è quello definito dal citato DM del 31 gennaio 2008 e successive modifiche.

Le categorie di prodotto negoziabili sono classificate in funzione del metodo di produzione e dello stato di presentazione del prodotto:

- Pescato fresco;

**Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti**

Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si fa riferimento al Reg. CE n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; al Reg. UE 404/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; al Reg. UE 1379/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti CE n. 1184/2006 e CE n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento CE n. 104/2000 del Consiglio; al Regolamento CE n. 1967/2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; al Reg. CE n. 2406/1996 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca; al Reg. CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e al Reg. CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, al Reg. CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; al Reg. CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ed eventuali successive modifiche o integrazioni dei sopracitati regolamenti e a tutte le disposizioni di attuazione nazionali nonché a tutte le altre normative vigenti in materia di commercializzazione, tracciabilità, etichettatura e igiene.

# MERCATO TELEMATICO SPERIMENTALE DEI PRODOTTI DEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA GESTITO DA BMTI S.C.P.A.

## Zona FAO/luogo di produzione

Come definito dal Reg. UE n.1379/2013 I prodotti della pesca catturati in mare devono recare la denominazione scritta della sottozona o divisione compresa nelle zone di pesca della FAO, nonché la denominazione di tale zona espressa in termini comprensibili per il consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta zona.

I prodotti della pesca catturati in acque dolci devono recare la menzione del corpo idrico di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto.

I prodotti dell'acquacoltura devono recare la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre la metà del periodo di allevamento o, nel caso di molluschi e crostacei, è stato sottoposto alla fase finale del processo di allevamento o di coltura per almeno sei mesi.

In aggiunta alle informazioni sopracitate è possibile indicare una zona di cattura o di produzione più precisa.

## Prima vendita

Per prima vendita si intende la vendita dal peschereccio all'acquirente registrato, come definita dall'art.59 del Reg. CE n. 1224/2009. Gli acquirenti che acquistano il prodotto in prima vendita devono essere registrati al Registro degli operatori tenuto dal MIPAAF ai sensi dello stesso art. 59 del Reg. CE n. 1224/2009.

## Pesatura

Il peso dei prodotti oggetto di compravendita è quello dichiarato dal proponente.

Il peso dichiarato in contratto deve essere verificato al momento della consegna della merce.

## Taglie minime e commerciali

Come previsto dal Regolamento CE 2406/96 e dal Regolamento CE 1967/2006 gli organismi marini di taglia inferiore alla taglia minima e/o alla pezzatura commercializzabile non possono essere venduti, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita.

## Categorie di freschezza

Le categorie di freschezza sono quelle definite dalla Direttiva 91/493/CE modificata dalla Direttiva 96/23/CE e dal Regolamento CE n. 2406/96.

## Confezionamento e imballaggio

Le operazioni di imballaggio devono essere effettuate in condizioni igieniche soddisfacenti e in modo da evitare che i prodotti della pesca vengano contaminati. I materiali di imballaggio ed i prodotti che possono entrare in contatto con i prodotti della pesca devono soddisfare tutte le norme igieniche e in particolare devono essere:

- Tali da non alterare le caratteristiche organolettiche dei prodotti della pesca;
- Tali da non trasmettere ai prodotti della pesca sostanze nocive alla salute umana;
- Sufficientemente solidi da garantire una protezione efficace dei prodotti della pesca.

I materiali di imballaggio non possono essere riutilizzati ad eccezione di taluni contenitori speciali in materiali impermeabili, lisci e resistenti alla corrosione, di agevole pulitura e disinfezione, che possono essere riutilizzati una volta puliti e disinfettati.

# MERCATO TELEMATICO SPERIMENTALE DEI PRODOTTI DEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA GESTITO DA BMTI S.C.P.A.

## Conservazione e trasporto

Durante le fasi di deposito e di trasporto i prodotti della pesca vengono mantenuti alle seguenti temperature:

- I prodotti della pesca freschi, vivi o decongelati alla temperatura del ghiaccio in fusione;
- I prodotti della pesca congelati ad una temperatura stabile di -18°C, o inferiore in tutti i punti del prodotto, con eventuali brevi fluttuazioni verso l'alto, di 3° C al massimo, durante il trasporto.

I prodotti non possono essere depositati o trasportati con altri prodotti che possano pregiudicarne la salubrità o contaminarli, senza che siano imballati in modo da assicurare una protezione soddisfacente. Se per refrigerare i prodotti si utilizza il ghiaccio, occorre prevedere a che l'acqua di fusione del ghiaccio venga evacuata onde evitare che rimanga a contatto con i prodotti.

## Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

I soggetti iscritti all'interno della Scheda Informativa dovranno compilare dei campi obbligatori e potranno anche redigere dei campi facoltativi.

### Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di vendita

- Genere e specie  
*(Solo per i prodotti che identificano più specie)*
- Taglia o Pezzatura media o Numero di unità della specie per Kg
- Numero Zona FAO
- Classe di freschezza: Extra/A o B o Vivo
- Data di produzione e/o congelamento
- Peso all'origine
- Solfiti utilizzati
- Sistema di pesca

### Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di vendita

- Sistema di pesca
- Altre caratteristiche

### Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di vendita

- Modalità di risoluzione delle controversie

### Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di vendita

- Tipo di cassa o imballaggio
- Specifiche di consegna/ritiro della merce
- Tempi e modalità di pagamento

### Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di acquisto

- Taglia o Pezzatura media o Numero di unità della specie per Kg

# MERCATO TELEMATICO Sperimentale DEI PRODOTTI DEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA GESTITO DA BMTI S.C.P.A.

## Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di acquisto

- Genere e specie  
*(Solo per i prodotti che identificano più specie)*
- Numero Zona FAO
- Classe di freschezza: Extra/A o B o Vivo
- Data di produzione e/o congelamento
- Peso all'origine
- Solfiti utilizzati
- Sistema di pesca
- Altre caratteristiche

## Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di acquisto

- Modalità di risoluzione delle controversie

## Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di acquisto

- Tipo di cassa o imballaggio
- Specifiche di consegna/ritiro della merce
- Tempi e modalità di pagamento

## DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE TELEMATICA

### Art. 4 - Modalità di accesso alle negoziazioni

I soggetti iscritti possono accedere alle negoziazioni sulla Piattaforma di contrattazione del Mercato telematico sperimentale per i prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura gestito da Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. mediante connessione internet al sito bmti.ittico.it e inserendo il proprio “Identificativo” e la propria “Password” negli appositi spazi. Qualunque negoziazione effettuata successivamente a tale connessione verrà imputata al soggetto iscritto titolare di tali Identificativo e Password.

### Art. 5 - Sessioni di apertura alle negoziazioni

Le negoziazioni hanno luogo, dal lunedì alla domenica, quotidianamente ed in trattazione continua dalle ore 0.00 alle ore 24.00.

Si considerano giorni lavorativi i giorni feriali ad eccezione del sabato, del 24 e del 31 dicembre.

Si considerano giorni festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.

### Art. 6 - L'immissione delle proposte di mercato e la scheda informativa dei prodotti

I soggetti iscritti, per inserire una proposta (o controproposta) di acquisto o vendita, devono selezionare la categoria di prodotto ed il prodotto di proprio interesse e compilare i seguenti campi obbligatori: la piazza, il prezzo, la quantità massima e minima (espresse nell'unità di misura indicata nei regolamenti speciali di prodotto) e la modalità di consegna (partenza o arrivo).

Nel caso in cui una proposta di vendita si riferisca a prodotti posti in “prima vendita”, come definita dall’ art. 59 del Reg. CE n. 1224/2009, i soggetti iscritti devono obbligatoriamente indicarlo selezionando l'apposito riquadro.

# MERCATO TELEMATICO Sperimentale DEI PRODOTTI DEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA GESTITO DA BMTI S.C.P.A.

Nel caso in cui il soggetto iscritto inserisca una proposta di acquisto, deve obbligatoriamente indicare se è registrato o non è registrato al registro degli operatori tenuto dal Mipaaf ai sensi dell'art. 59 del Reg. CE n. 1224/2009.

Essi sono inoltre chiamati a compilare i campi di una scheda informativa, mediante la quale possono fornire informazioni di dettaglio sulle caratteristiche qualitative del prodotto e sulle modalità di esecuzione del contratto. All'interno della scheda informativa, i campi compilabili possono essere talvolta obbligatori.

## **Art. 7 - Termini di validità delle proposte di acquisto e/o vendita**

I soggetti iscritti dovranno indicare il termine di validità delle proposte e delle controproposte di acquisto e di vendita.

Trascorso il termine di validità, la piattaforma di contrattazione cancellerà automaticamente la proposta e le controproposte di vendita o di acquisto.

Nel caso in cui non venga definito il termine di validità delle proposte la piattaforma di contrattazione determinerà automaticamente la validità in 5 giorni.

Tutte le proposte inserite nella piattaforma di contrattazione possono essere cancellate dal proponente in qualsiasi momento prima del termine di validità.

## **Art 8 - Conclusione del contratto telematico (o del prestabilito di contratto)**

Il contratto (o prestabilito di contratto) si perfeziona quando una proposta di vendita (o di acquisto) trova adesione con una controproposta di acquisto (o di vendita) con gli stessi parametri identificativi (sia quelli obbligatori che quelli facoltativi). Quando una proposta di vendita (o di acquisto), e allo stesso modo quando una controproposta di vendita (o di acquisto), trova adesione, secondo le modalità di abbinamento o di inserzione di controproposte, la Piattaforma di contrattazione genera automaticamente un contratto (o prestabilito di contratto) contenente i riferimenti delle rispettive controparti, nonché tutti i parametri identificativi della proposta stessa che la Società di gestione BMTI S.c.p.a. invia immediatamente per via telematica a ciascuna delle Parti.

I soggetti iscritti possono scegliere di adottare il contratto ad efficacia immediata o il prestabilito contratto la cui efficacia è condizionata dall'accettazione delle Parti. Il prestabilito di contratto acquista efficacia una volta trascorse tre ore dalla generazione dello stesso ed alla condizione che entro tale termine una delle Parti non abbia espressamente manifestato la volontà di non voler concludere il contratto. La disdetta deve essere esercitata mediante l'apposita funzione presente della Piattaforma di contrattazione del Mercato telematico sperimentale dei prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura gestito da BMTI S.C.p.A., oppure mediante comunicazione scritta da trasmettersi alla controparte e a BMTI S.c.p.A. per e-mail con conferma di lettura o con altri mezzi rapidi a prova di spedizione.

Nel caso in cui le Parti convengano un prezzo e/o una quantità diversa da quella concordata sulla Piattaforma di contrattazione, devono darne immediata comunicazione alla Società di gestione BMTI S.c.p.a. mediante comunicazione scritta via e-mail con conferma di lettura.

Nel caso di adozione del contratto, la data e l'ora indicate nel documento generato dalla Piattaforma di contrattazione a seguito dell'abbinamento tra la proposta di vendita e la proposta di acquisto, si assume quale momento di inizio del rapporto contrattuale. Nel caso di adozione del prestabilito di contratto, la data e l'ora indicate nel documento generato dalla Piattaforma di contrattazione a seguito dell'abbinamento tra la proposta di vendita e la proposta di acquisto, maggiorata di tre ore,

# MERCATO TELEMATICO Sperimentale dei prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura gestito da BMTI S.C.P.A.

si assume quale momento di inizio del rapporto contrattuale. In entrambi i casi il rapporto contrattuale cessa nel momento in cui le parti hanno adempiuto alla reciproche prestazioni da esso previste ai sensi dei successivi art. 9, 10 e 11.

Nel caso in cui il prodotto offerto in vendita si riferisca ad una “prima vendita” come definita all’art. 59 del Reg. CE n. 1224/2009, solo gli acquirenti registrati al Registro degli operatori tenuto dal Mipaaf ai sensi dello stesso art. 59 del Reg. CE n. 1224/2009 possono concludere il contratto (o prestabilito di contratto). Qualora il contratto (o prestabilito di contratto) venga concluso da un soggetto non iscritto, il venditore è liberato da ogni responsabilità (di natura amministrativa, per danni economici, ecc...), restando le stesse integralmente a carico del compratore.

Nel caso in cui nella piattaforma di contrattazione sia presente una proposta di acquisto di un soggetto che ha dichiarato di non essere registrato al Registro degli operatori ai sensi dell’art. 59 del Reg. CE n. 1224/2009, il contratto (o prestabilito di contratto) può essere concluso solo con prodotto che non sia posto in “prima vendita”. Qualora il contratto (o prestabilito di contratto) venga concluso con prodotto posto in “prima vendita”, il compratore è liberato da ogni responsabilità (di natura amministrativa, per danni economici, ecc...), restando le stesse integralmente a carico del venditore.

I contratti conclusi sono consultabili e scaricabili dalla sezione “miei contratti” della piattaforma di contrattazione.

## Art. 9 - Luogo e modalità di consegna della merce

I soggetti iscritti potranno decidere di contrattare con modalità “Franco arrivo” o con modalità “Franco partenza”.

Nel caso di scelta di Franco partenza, il luogo specifico di consegna o ritiro della merce si intende quello indicato dal venditore.

Nel caso di scelta di Franco arrivo, il luogo specifico deve essere indicato dall’acquirente immediatamente dopo la conclusione del contratto telematico.

## Art. 10 – Termini e disposizioni per l’esecuzione del contratto

I termini e le disposizioni per l’esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione della merce e sono regolati come segue:

Per contratti stipulati alla condizione di consegna pronta, la merce si intende a disposizione del compratore immediatamente dopo la conclusione del contratto o entro un termine diverso se concordato tra le parti.

I predetti termini valgono anche per l’esecuzione delle vendite stipulate alla condizione “Franco arrivo”.

I veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura devono essere costruiti e attrezzati in modo che durante tutto il trasporto possano essere rispettate le temperature del presente regolamento. Le superfici interne dei mezzi di trasporto devono essere rifinite in modo da non danneggiare i prodotti; esse devono essere inoltre lisce e facili da pulire e da disinfeccare. I mezzi di trasporto utilizzati per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura non possono servire al trasporto di altri prodotti che possono danneggiarli o contaminarli, a meno che un’accurata pulizia e una successiva disinfezione non garantiscano che i prodotti non saranno contaminati. E’ vietato trasportare i prodotti della pesca e dell’acquacoltura in un veicolo o in un contenitore che non sia pulito e che avrebbe dovuto essere disinfeccato. Le condizioni di trasporto di prodotti della pesca e dell’acquacoltura immessi vivi sul mercato non devono avere effetti negativi su tali prodotti.

# MERCATO TELEMATICO SPERIMENTALE DEI PRODOTTI DEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA GESTITO DA BMTI S.C.P.A.

Nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura in materia di tracciabilità, etichettatura, commercializzazione e igiene, il Venditore deve fornire all'Acquirente tutte le informazioni dovute sul prodotto oggetto di vendita ad integrazione di quanto non già indicato nel contratto (o prestabilito di contratto).

## **Art. 11 - Tempi e modalità di pagamento**

Il pagamento del corrispettivo deve essere comunque effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 (trenta) giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a norma dell'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Sudetto termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62 e in particolare; ai contratti conclusi tra imprenditori ittici per i conferimenti di prodotti ittici; vale comunque quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

## **Art. 12 - Mancata osservanza dei termini legali di pagamento e decorrenza degli interessi**

Nel caso di mancata osservanza da parte del Compratore dei termini pattuiti per il pagamento, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

Ai fini del calcolo degli interessi di mora, si fa riferimento a quanto previsto in merito dall'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62, vale quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

## **Art. 13 - Diritto di rifiuto della merce**

Il diritto di rifiuto della merce potrà essere esercitato, nel caso in cui l'autorità competente giudichi la merce inadatta alla vendita od al consumo umano, nel caso in cui la merce non fosse conforme alle normative vigenti in materia, nel caso in cui la merce consegnata/ritirata non fosse conforme a quanto stabilito nel contratto; l'acquirente potrà esercitare tale diritto solo presentando la documentazione attestante le irregolarità, dandone immediato avviso scritto al venditore e tempestiva comunicazione a Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. specificando i vizi contestati.

## **Art. 14 - Inadempienze**

Salvo i casi di forza maggiore e in deroga all'articolo 1458 cod.civ. il contratto può essere risolto di diritto per le quote e prestazioni corrispettive non ancora eseguite, quando si verifica:

- La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte dell'Acquirente, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta per la merce contrattata alle condizioni di consegna "pronta/disponibile";
- Il mancato rispetto del luogo di consegna, spedizione o ritiro indicato al punto luogo e modalità di consegna della merce;
- Una causa di forza maggiore che ecceda il termine di esecuzione eventualmente concordato tra le parti;

# MERCATO TELEMATICO Sperimentale DEI PRODOTTI DEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA GESTITO DA BMTI S.C.P.A.

- Uno dei contraenti viene dichiarato fallito ovvero dia corso ad una procedura concorsuale di concordato ovvero abbia già omesso o sospeso per questo contratto uno o più pagamenti senza motivo o senza dare l'avviso scritto di cui all'art. 13 e 16.

La risoluzione di diritto deve essere comunicata per iscritto nei modi indicati all'art. 16

Ogni contestazione relativa alla verifica della sussistenza degli effetti prodotti dalla risoluzione può essere sollevata nei modi di cui all'art. 17.

## **Art. 15 - Cause di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta**

In caso di eventi imprevedibili che impediscono, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire.

Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il venditore (nel caso di consegna in modalità "Franco partenza") o l'Acquirente (nel caso di consegna "Franco arrivo"), potrà concedere a propria discrezione la durata della proroga del termine di esecuzione.

## **Art. 16 - Reclami**

Di qualunque reclamo e/o contestazione (comprese: la mancata osservanza dei termini di esecuzione, il diritto di rifiuto della merce, le inadempienze e le cause di forza maggiore) che l'Acquirente intendesse sollevare al Venditore, o il Venditore intendesse sollevare all'Acquirente, la parte che reclama deve dare comunicazione all'altra mediante forma scritta, anche tramite documento informatico trasmesso per posta elettronica o a mezzo di fax, immediatamente al ricevimento della merce o al verificarsi dell'evento.

Il reclamo deve contenere l'indicazione specifica e dettagliata di quanto contestato.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo amichevole sul reclamo, per la risoluzione della controversia, si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 17.

## **Art. 17 - Risoluzione delle controversie**

Qualora le parti non abbiano direttamente raggiunto un accordo, le controversie nascenti dal contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso un Organismo di mediazione indicato dalle parti all'atto della definizione del contratto secondo il Regolamento di conciliazione dallo stesso adottato.

Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte, a scelta delle parti:

- Mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della sede arbitrale indicata dalle parti all'atto della definizione del contratto;
- Davanti l'autorità giudiziaria dello stato indicato dalle parti all'atto della definizione del contratto.

**ALLEGATO 1 – REGOLAMENTO PER LA CONTRATTAZIONE DEGLI ECHINODERMI, TUNICATI E ALTRI**

**MACROCATEGORIA ECHINODERMI TUNICATI E ALTRI – CATEGORIA PESCATO FRESCO**

RICCIO DI MARE	<i>PARACENTROTUS LIVIDUS</i>
RICCIO DI MARE ATLANTICO	<i>ECHINUS ESCULENTUS</i>
RICCIO DI MARE DEL PACIFICO	<i>LOXECHINUS ALBUS</i>
ANEMONE DI MARE	<i>ANEMONE SULCATA</i>
LIMONE DI MARE O UOVO DI MARE	<i>MICROCOSMUS SULCATUS</i>